

**CO.RE.COM. ABRUZZO**  
**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

---

**Deliberazione n. 40 del 09/09/2016**

**OGGETTO: archiviazione documentazione preistruttoria relativa alla società XXX esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale XXX – trasmissione "XXX".**

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di settembre alle ore 12,00, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
<b>Presidente</b>	Filippo Lucci	X	
<b>Componenti</b>	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile		X

**IL COMITATO**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'accordo quadro tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 178 del 11.11.2010 con cui si esprimeva parere favorevole al processo di conferimento delle seconde deleghe al Comitato regionale per le comunicazioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante *“Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo”* che delega al Corecom Abruzzo l'esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-*

*guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;*

VISTI i nuovi indirizzi e procedure operative per l’esercizio delle funzioni delegate da parte dei Corecom, adottate dall’Ufficio di Gabinetto dell’Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom in data 26.04.2011;

VISTI, in particolare, gli indirizzi relativi alla delega suddetta, secondo i quali: *“le indicazioni contenute nel manuale di procedure operative a corredo delle linee guida fornite dall’Autorità, sono modificate come di seguito: a) campioni di emittenti da sottoporre a monitoraggio pari al 30% delle emittenti locali...; b) selezione del campione rimessa alla discrezionalità dei singoli Corecom sulla base della loro conoscenza del territorio; c) il monitoraggio consisterà in una sessione annuale per le macroaree tutela dei minori, della pubblicità e degli obblighi di programmazione, su 24 ore, e per sette giorni...”;*

VISTO il *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS e richiamato il relativo art. 4 che contempla il potere/dovere di esercizio dell’attività di vigilanza da parte dell’Autorità anche a fronte di segnalazioni su presunte violazioni della normativa di settore sporte dai soggetti interessati, singoli o associati, regolamentandone la specifica procedura amministrativa;

DATO ATTO che in data 07/06/2016 il Corecom Abruzzo ha ricevuto una segnalazione scritta, acquisita in pari data al prot. int. n. 15379, da parte di un cittadino, Sig. XXX Di Girolamo, che chiedeva l’accertamento dell’asserita violazione delle norme in materia di riconoscibilità dei messaggi pubblicitari relativamente a quelli inseriti nel corso della trasmissione andata in onda sull’emittente locale “XXX” dedicata alla “XXX”, di cui allega copia su supporto magnetico. Più in particolare, il denunciante sostiene che nel corso della detta trasmissione sia andata in onda della pubblicità senza relativa segnalazione avuto particolare riguardo al *“blocco spot”*, rispetto al quale ci sarebbe stato lo stacco ma non la dicitura “pubblicità” nonché nelle seguenti ulteriori asserite circostanze: *“Nella sfilata viene fatta pubblicità al negozio in oggetto senza segnalazione di messaggio pubblicitario. Nella presentazione dei premi viene pubblicizzato chi offre il premio senza nessuna scritta pubblicità. Il serpente che passa durante la sfilata fa pubblicità agli abiti indossati dal presentatore, senza adeguata dicitura che si sta facendo pubblicità”*. Ed aggiunge: *“per questa pubblicità realizzata durante il Festival l’emittente potrebbe aver ottenuto una contropartita in denaro senza denunciarla”*.

RICHIAMATA integralmente la relazione del Responsabile dell’attività preistruttoria e vista la proposta del 03/08/2016 formulata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti – Ufficio Corecom Abruzzo, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di archiviazione delle indicazioni contenute all’interno della segnalazione suddetta circa le ipotizzate violazioni delle norme in materia di riconoscibilità dei messaggi pubblicitari avuto riguardo a quelli inseriti nel corso della trasmissione andata in onda sull’emittente locale “XXX” dedicata alla “XXX” nei giorni 22-23 aprile 2016, per carenza di presupposti giuridici;

## **DELIBERA**

di archiviare ai sensi dell’art. 3 del *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS, le indicazioni di violazione rappresentate dal Sig.

XXX Di Girolamo mediante segnalazione scritta acquisita agli atti in data 07/06/2016 al prot. n. 15379 e la relativa documentazione preistruttoria riferite alla messa in onda di messaggi pubblicitari da parte del servizio media audiovisivo “XXX” nel corso della trasmissione andata in onda sull'emittente locale “XXX” dedicata alla “XXX” nei giorni 22-23 aprile 2016, per carenza di presupposti giuridici.

Il Presidente  
*F.to Dott. Filippo Lucci*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.